



IVA

Vaccino antinfluenzale in farmacia

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Le **farmacie** italiane si stanno confermando un **presidio sanitario** fondamentale nell'ambito dell'intero territorio nazionale, a cui la popolazione fa sempre più riferimento, anche alla luce della **vasta gamma di servizi offerta**.

Il **vaccino antinfluenzale** rappresenta senz'altro uno dei farmaci più richiesti, non solo dai cittadini per i quali la vaccinazione è raccomandata per età o per lo specifico *status* di salute, ma anche dai **soggetti più giovani** o comunque in buona salute.

Proprio in relazione alla vaccinazione antinfluenzale, possono verificarsi **diverse fattispecie**, a seconda della persona che si rivolge alla farmacia. In particolare, può accadere che il cliente:

1. sia un **soggetto “avente diritto” o “eleggibile”**, ossia una persona alla quale il vaccino spetta gratuitamente con copertura della spesa a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), che si reca in farmacia per procurarsi il **vaccino** che, generalmente, si farà poi inoculare dal proprio medico di base;
2. sia un **soggetto “avente diritto”** che si reca in farmacia per **farsi somministrare il vaccino**, sempre con **spesa a carico del SSN**;
3. sia un soggetto **non eleggibile**, quindi, pagante, che si reca in farmacia per **acquistare il vaccino**;
4. sia un soggetto **non eleggibile**, quindi, pagante, che si reca in farmacia per **farsi somministrare il vaccino**.

È evidente che sotto il profilo fiscale, che qui interessa, i casi interessanti da esaminare sono rappresentati dalla **terza** e dalla **quarta ipotesi**, che vedono come soggetto interessato una persona **incisa** dall'acquisto del bene o del servizio, verso cui, quindi, la farmacia deve emettere un **documento commerciale** oppure una fattura, **laddove espressamente richiesta**.

Ebbene, nella terza fattispecie - utente “non eleggibile” che si rivolge alla farmacia per acquistare il vaccino, prescritto dal proprio medico di medicina generale che provvederà successivamente alla somministrazione dello stesso - la farmacia **cede il farmaco**, dietro



presentazione di ricetta medica, assoggettando la cessione **all'aliquota Iva normalmente applicabile pari al 10%**, con emissione del relativo documento commerciale (o fattura).

La spesa sostenuta dal cittadino acquirente, anche se pagata per **contanti**, può essere **detratta** dall'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che il documento commerciale rechi le indicazioni della natura, qualità, quantità del bene ceduto, nonché del **codice fiscale** del destinatario.

Qualora, invece, l'utente non "avente diritto" decida di rivolgersi alla farmacia per **farsi somministrare il vaccino antinfluenzale** in regime di libera prestazione, sostenendo la relativa spesa, viene a configurarsi un **servizio sanitario, unitariamente inteso**, in quanto la cessione del vaccino costituisce un **accessorio** della prestazione principale, rappresentata dalla somministrazione ad opera del farmacista abilitato all'esecuzione, ai sensi dell'[**articolo 12, D.P.R. 633/1972**](#). Infatti, affinché "si delinei un **vincolo di accessorietà** tra due operazioni, è necessario che le stesse convergano verso la **realizzazione di un unico obiettivo**" – ossia nello specifico la vaccinazione antinfluenzale – "rispondendo all'esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il miglior risultato possibile" (risposta a interpello n. 759/2021).

Siccome si tratta di una **prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione resa a una persona fisica** da parte di un **professionista sanitario** nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggetto a vigilanza, ricorrono tutti i presupposti, soggettivi e oggettivo, per inquadrare il servizio tra quelli **esenti da Iva**, ai sensi e per gli effetti dell'[**articolo 10, numero 18\), D.P.R. 633/1972**](#).

Da notare che il servizio di vaccinazione antinfluenzale si deve annoverare tra le operazioni esenti che, al superamento di certi volumi di fatturato, fanno scattare il **meccanismo del pro rata**, secondo quanto previsto dall'[**articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972**](#), nonché dal successivo [**articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972**](#).

Anche il corrispettivo della prestazione di servizio può essere certificato mediante **documento commerciale "parlante"**, vale a dire contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il **codice fiscale** del destinatario (in tal senso la [**risoluzione n. 60/E/2017**](#)).